

MOZIONE

Si propone, per l'area SOCIETA' TRA AVVOCATI, al prossimo Congresso Nazionale Forense di Catania (4-6/10/2018), la seguente mozione:

SOCIETA' TRA AVVOCATI

L'art. 5 l. 247/12 ha conferito delega al governo per disciplinare l'esercizio della professione forense in forma societaria, fissando direttive che mirano alla salvaguardia dell'autonomia, dell'indipendenza e della libertà dell'avvocato nello svolgimento della funzione difensiva, stante la sua specificità e rilevanza giuridica.

Nel fissare i criteri, il legislatore delegante si è ispirato al modello di società configurato dal D.lvo n. 96/2001, le cui disposizioni sono dettate per le società di persone, ed in cui vi è perfetta coincidenza tra struttura organizzativa- l'attività professionale può assumere la forma societaria o associativa- e soci professionisti, non trovando ivi ingresso la previsione di soci di capitali, che crea, di contro, una disomogeneità tra struttura organizzativa e struttura operativa.

In assenza del Decreto L.vo conseguente alla legge delega di cui all'art. 5 L. 147/12, la legge sulla concorrenza n. 124/17 ha ampliato i limiti di applicazione del modello di cui al d.lvo 96/2001 estendendo l'esercizio della professione forense, costituita nelle forme sia della società semplice che di capitali, a soci non professionisti per 1/3 del capitale sociale.

La legge sul lavoro autonomo, poi, n. 81/2017 ha stabilito che anche gli avvocati, al pari di altri professionisti, possono creare reti di professionisti, di partecipare alle reti di impresa, costituire consorzi stabili professionali e di costituire associazioni temporanee professionali, al fine di partecipare a bandi e concorrere all'assegnazione di incarichi e appalti privati

I redditi della STA siffatta sono stati qualificati redditi di impresa dalla risoluzione 35/E dell'Agenzia delle entrate.

E' necessario, oltre che opportuno, affinché lo strumento societario abbia una diffusa applicazione e apporti beneficio alla categoria che:

1. Si riconduca la previsione normativa relativa alle STA all'originario criterio di partecipazione ai soli avvocati iscritti all'albo
2. In ipotesi di previsione di soci di capitale, si stabilisca l'incompatibilità del socio di capitale a rivestire la carica di amministratore nella STA
3. Si preveda la regolamentazione della STA con linee guida
4. Si stabilisca con chiarezza il regime fiscale da adottare
5. Si prevedano benefici fiscali per la giovane avvocatura che intenda costituire una STA nelle forme della società semplice

Arienzo, 04.09.2018

Avv. Felice MEDICI

Delegato COA S. Maria C.V.